



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

REGOLAMENTO

per il funzionamento e la disciplina della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.V.L.P.S.)

(art. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

INDICE

Art. 1 -	Oggetto
Art. 2 -	Definizioni
Art. 3 -	Campo di applicazione
Art. 4 -	Composizione e nomina della Commissione
Art. 5 -	Convocazione della Commissione
Art. 6 -	Riunioni della Commissione
Art. 7 -	Parere della Commissione
Art. 8 -	Verbale della Commissione
Art. 9 -	Compiti della Commissione
Art. 10 -	Commissione ristretta
Art. 11 -	Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
Art. 12 -	Allestimenti temporanei
Art. 13 -	Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
Art. 14 -	Domanda di agibilità
Art. 15 -	Spese per il sopralluogo
Art. 16 -	Ufficio competente
Art. 17 -	Verifiche sui locali di intrattenimento e spettacolo
Art. 18 -	Entrata in vigore



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-*bis* del Regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento di polizia locale;
- b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- c) per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- d) per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
- e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per **Commissione**, la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-*bis* del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- j) per **Commissione ristretta**, la Commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- k) per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

- m) per *Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni;
- n) per *SCIA*, Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S..

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e contenuti nella circolare n. 16 del 15.1.1951 e chiarimenti successivi.

Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione è nominata dal Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, secondo quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente Regolamento fino all'insediamento della nuova Commissione.

2. La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), esercitata in forma associata nell'Unione Territoriale Intercomunale del TORRE, ha una composizione variabile a seconda del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica ed è composta dai seguenti membri effettivi:

- a) dal Sindaco (del Comune in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica) o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale (del Comune in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica) o suo delegato; per i Comuni sprovvisti di tale servizio, dovrà essere nominato un rappresentante (interno od esterno) che abbia adeguate competenze;
- c) dal Dirigente medico dell' Azienda Sanitaria competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente/Responsabile dell'ufficio tecnico (del Comune in cui è situato il locale o l'area l'impianto o l'attività oggetto di verifica) o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica.

3. Sono membri aggregati alla Commissione, ove occorra:

- a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) rappresentante del C.O.N.I., in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi;
- c) da un veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in caso in manifestazione che preveda la presenza di animali;

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

d) altro tecnico esperto con specifiche professionalità in relazione alle peculiarità tecnologiche del locale o delle strutture oggetto della verifica o in relazione alla specificità dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione.

4. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Ogni componente la Commissione può nominare un delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. Il delegato dovrà comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti.

6. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza, in particolare la redazione del verbale della Commissione.

7. I componenti della C.V.L.P.S. possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento dal Presidente dell'U.T.I. del Torre con atto motivato.

Articolo 5 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione si riunisce presso la sede dell'U.T.I. del Torre o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente dell'U.T.I. del Torre o suo delegato, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del Responsabile del S.U.A.P. dell'U.T.I. del Torre, deve essere inviato almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica, o altra forma ritenuta idonea.

3. Il Presidente dell'U.T.I. del Torre (o suo delegato) dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

4. L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

5. Entro il termine di cui al comma 2, il Segretario della Commissione informa della data e ora della riunione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega sottoscritta e completa di documento di identità del richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6 – Riunioni della Commissione

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì o nei giorni previsti e stabiliti da organi superiori (es. VV.F) salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

2. Nel caso di valutazione dei progetti o di sopralluoghi finalizzati alla verifica dei requisiti di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., relativamente a manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o spettacolo, la domanda dovrà pervenire al S.U.A.P. dell'U.T.I. del Torre, attraverso il portale informatico predisposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "suap in rete" – <http://suap.regione.fvg.it> prima di 45 giorni dall'inizio della manifestazione. Eventuale altra documentazione di natura non rilevante al fine dell'istruttoria propedeutica alla convocazione della Commissione, dovrà comunque pervenire inderogabilmente 5 giorni lavorativi prima della data prevista di convocazione della suddetta, pena la nullità dell'istanza presentata.

3. Eventuali domande giunte oltre i termini di cui al comma 2 potranno essere accettate solo a seguito di richiesta motivata (urgenza, indifferibilità ecc.), dal Presidente della Commissione e previa la disponibilità da parte dei componenti della stessa.

4. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

5 Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti effettivi. Gli stessi se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

Articolo 7 – Parere della Commissione

1. Il parere della Commissione dev'essere adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) e qualora facciano parte della composizione della stessa, anche dei componenti di cui all'art. 4 c. 3 "membri aggregati" nonché dei componenti di cui all'art.4 c. 4 "rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori". Il parere si intende validamente assunto all'unanimità dei membri.

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

2. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione per fornire, se interpellato, chiarimenti e informazioni.
3. Il parere della Commissione è dato per iscritto, dev'essere inserito nell'apposito verbale di riunione e deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal Segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.
4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di nominare un delegato nei casi di incompatibilità indicati dall'art. 51 del Codice di procedura civile.

Articolo 8 – Verbale della Commissione

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

- a) i nominativi dei componenti presenti;
- b) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
- c) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- d) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2. Copia del verbale valido ai fini dell'agibilità art. 80 del T.U.L.P.S., viene inviato o notificato al richiedente il provvedimento, a cura del Segretario della Commissione e verrà allegato all'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. quale parte integrante.

3. I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, presso il S.U.A.P. dell'U.T.I. del Torre.

Articolo 9 – Compiti della Commissione

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- e) richiedere e determinare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli incendi, come previsto dal d.P.R. 01/8/2011 n. 151 e ssmm.ii..

3. Non sono di competenza della Commissione le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche per il pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione e Commissione provinciale viene inizialmente individuata dal S.U.A.P. competente, sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12, salvo verifica da parte della Commissione in base ai criteri normativi e regolamentari vigenti.

Articolo 10 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

2. Il Presidente della Commissione, sentita la Commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e comunque un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo iscritto negli elenchi di cui all'art. 16 c. 4 del D.L.gs 139/2006.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti dev'essere comunicato per iscritto al S.U.A.P. per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti previsti dal primo comma dell'art. 141 Reg. T.U.L.P.S. sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto ad un Ordine professionale (Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti industriali) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (decreto ministeriale 19 agosto 1996 - G.U. 12 settembre 1996, n.214 – giusto D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 in vigore dal 11.12.2016).

2. La relazione del libero professionista di cui al comma 1 deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio fra le quali il D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed il D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Nel caso di manifestazioni temporanee con capienza inferiore o uguale a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773, le verifiche e gli accertamenti da parte della C.V.L.P.S. dovranno essere effettuati a campione successivamente alla presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. protocollata prima dell'inizio della manifestazione a cura dell'organizzatore dell'evento. La stessa completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.

4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne o altri impedimenti materiali.

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Articolo 12 – Allestimenti temporanei

1. La verifica di agibilità accertata dalla C.V.L.P.S. ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. relativamente agli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

2. Per le nuove domande di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della verifica di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che la manifestazione si ripete con le stesse strutture, caratteristiche, capienze e nel rispetto delle stesse prescrizioni di esercizio elencate nel verbale redatto a seguito di riunione o sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, rilasciata da tecnico che operi nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto in albo professionale. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e dichiarati tali secondo quanto previsto dal D.M. 22.01.2008 n. 37.

4. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 13 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità.

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;
- b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;
- c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;

- f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche;
- i) le sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Articolo 14 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione, gli interessati devono presentare domanda al S.U.A.P. dell'U.T.I. del Torre, attraverso il portale informatico predisposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "suap in rete" – <http://suap.regione.fvg.it> . Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono essere rispettate le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7/8/2012.

2. La richiesta di parere sul progetto finalizzato al rilascio della successiva agibilità, corredata da tutta la documentazione a firma di tecnico abilitato prevista al comma 3, dovrà essere presentata con le modalità indicate al comma 1.

3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, documentazione, ecc., nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazioni, secondo quanto riportato nel portale "suap in rete" – <http://suap.regione.fvg.it> .

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nel comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

5. Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del Procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime parere di fattibilità entro i termini previsti dalla normativa per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi.

8. All'esito del sopralluogo la Commissione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza delle misure di sicurezza generale

Articolo 15 – Spese per il funzionamento della Commissione C.V.L.P.S.

1. Le spese della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo dev'essere corrisposto al S.U.A.P. dell'U.T.I. del Torre con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria, da effettuare prima della riunione o del sopralluogo.

2. La mancata corresponsione delle spese di cui sopra, comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopralluoghi.

3. Le spese per le riunioni o i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dalle Amministrazioni comunali; le Amministrazioni comunali possono prevedere espressamente l'esonero o la riduzione del pagamento delle spese per manifestazioni/eventi che fruiscono del patrocinio dell'Ente.

Articolo 16 – Ufficio competente

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (brevemente SUAP) dell'Unione Territoriale Intercomunale del TORRE (brevemente UTI del Torre) costituito ai sensi della L.R. 26/2014 – art. 26, comma 1, è competente per le attività della Commissione ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione, nonché rilasciare i provvedimenti finali.

Articolo 17 – Verifiche sui locali di intrattenimento e spettacolo

1. Il Presidente della Commissione di Vigilanza, di iniziativa o su richiesta, può chiedere di effettuare sopralluoghi per mezzo della Commissione ristretta di cui all'art. 10, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e su cui è stato espresso parere. In tal caso i delegati provvederanno a redare apposito



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

processo verbale relativo al sopralluogo, riferendo tempestivamente al SUAP dell'UTI del Torre e alla Commissione laddove siano rilevate difformità.

2. Il Presidente della Commissione di vigilanza, di iniziativa o su richiesta, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario, può richiedere di effettuare sopralluoghi anche per mezzo della Commissione ristretta di cui all'art. 10, in relazione alle manifestazioni di cui all'art. 11.

3 Nel caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo da parte della Commissione ristretta, la stessa suggerirà al SUAP competente eventuali provvedimenti come previsto dell'art. 141 c.1 lett. e), Reg. esecuzione T.U.L.P.S.

4 L'esito dei controlli e degli accertamenti dovrà essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro 5 giorni lavorativi.

5. Per i controlli di cui al comma 1, l'UTI del Torre, relativamente ai soli locali di pubblico spettacolo/intrattenimento permanenti, stilerà annualmente un calendario operativo da sottoporre alla Commissione per l'approvazione.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione sul sito dell'Ente.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina sul procedimento amministrativo.

3. La modulistica da compilare, la documentazione tecnica e gli allegati da trasmettere al SUAP dell'UTI del Torre è quella indicata sul portale "suap in rete" – <http://suap.regione.fvg.it> . Le indicazioni e i suggerimenti nonché specifiche tecniche contenute negli allegati 1, 2 e 3 rappresenta in via esemplificativa e non tassativa le casistiche più ricorrenti.

Allegato

T.U.L.P.S.

(1) Stralcio art. 141, c. 2.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

(2) Stralcio art. 141, c. 1.

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

ALLEGATO A) deliberazione Assemblea dei Sindaci



Unione Territoriale Intercomunale del Torre

Sportello Unico per le Attività Produttive

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

(3) Stralcio art. 68.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Stralcio art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTO GERETTO

CODICE FISCALE: GRTRRT57E08L483R

DATA FIRMA: 24/08/2018 11:52:36

IMPRONTA: 2506CFF35181BEB0531B5D87A01EE2C7109DF253F37FDE1555FE6A2FACACB267
109DF253F37FDE1555FE6A2FACACB267C79E6EFDC84FEE52B75314DFFD56AB36
C79E6EFDC84FEE52B75314DFFD56AB36C37540F132837186678F1E353706F057
C37540F132837186678F1E353706F057389D58D7A3AEFB9F2977F6FB40BDA088